

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI

Dispositivo n. 5/TFN-ST 2020/2021
Reg. Prot. 3/TFN-ST

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

avv. Vincenzo Esposito Corona – Presidente;
prof. Domenico Apicella – Componente;
avv. Filippo Crocè – Componente;
avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente (Relatore);
avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 08 ottobre 2020,
a seguito del Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato da Bonaccio Giuseppe (calciatore n. 22.02.2001 - matr. FIGC 6502535) tendente ad ottenere lo svincolo dalla ASD US Campagnola (matr. FIGC 8990) per apocriefa della firma,
il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
all'esito della Camera di consiglio, dichiara inammissibile il ricorso presentato dal calciatore Bonaccio Giuseppe.
Dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 08 ottobre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE
F.to avv. Eugenio Maria Patroni Griffi

IL PRESIDENTE
F.to avv. Vincenzo Esposito Corona

Depositato in data 08 ottobre 2020.

IL SEGRETARIO
F.to avv. Salvatore Floriddia